

# TI\_GERICHTE 17.2013.153 vom 1. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2013.153](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.153)

FR: TI\_GERICHTE 17.2013.153 du 1 septembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 17.2013.153 del 1 settembre 2014

## Regeste

Motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Nozioni di fatto o mezzo di prova "nuovo" e "rilevante". Quando una domanda di revisione ai sensi del citato disposto è abusiva

## Erwägungen

### E. 1

Si rileva, in primo luogo, che, sottoscrivendo l'istanza presentata da DI 1, IS 1 ha fatte proprie le argomentazioni e le richieste in essa contenute, sanando il difetto di legittimazione a ragione sollevato dal procuratore pubblico (cfr. in part. art. 127 cpv. 5 CPP). L'istanza di revisione è, pertanto, ricevibile.

### E. 2

Per l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta. a) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti. Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a). Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all'attenzione del giudice e, dunque, anche nell'ipotesi in cui questi l'abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B\_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B\_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d'esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l'annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è

contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l'attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell'entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (o sfavorevole) al condannato ( Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 24; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B\_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B\_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Qualora siano adottati più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 385 n. 109). b) È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, a aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 42). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna. Il TF ha in particolare già avuto modo di osservare che una domanda di revisione diretta contro un decreto d'accusa dev'essere dichiarata abusiva se essa si fonda su fatti che l'istante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B\_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B\_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3). Per contro una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell'emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B\_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B\_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l'ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

### **E. 3**

In concreto, come visto, l'istante chiede l'audizione di due colleghi pastori che hanno assistito ai fatti imputatigli con il DA: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. IS 1 sembra, inoltre, voler fondare la domanda di revisione anche sulle considerazioni svolte sul suo conto nell'istanza da DI 1. Per quanto riguarda, dapprima, la teste \_\_\_\_\_, si osserva che essa è già stata esaustivamente sentita dagli inquirenti in data 7 novembre 2012 (cfr. suo verbale allegato al Rapporto di polizia). Ritenuto come non vi siano elementi che possano anche solo far pensare che il verbale della teste sia rimasto sconosciuto al procuratore pubblico (ciò che l'istante del resto nemmeno pretende), forza è concludere che un'eventuale audizione della donna non rivestirebbe nessun carattere di novità. La richiesta dell'istante deve dunque essere respinta già solo per questo motivo. Nemmeno l'istanza può

essere accolta relativamente alla richiesta di procedere all'audizione di \_\_\_\_\_ in qualità di teste. Dal verbale d'interrogatorio di IS 1 si evince, infatti, che proprio \_\_\_\_\_ era intervenuto per sedare la colluttazione in corso tra lui ed \_\_\_\_\_ (cfr. suo verbale 30 ottobre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3; circostanza peraltro confermata anche da \_\_\_\_\_, cfr. suo verbale 30 ottobre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3, e dalla teste \_\_\_\_\_, cfr. suo verbale 7 novembre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3). L'istante sapeva, dunque, fin dal giorno in cui si sono verificati i fatti, che il collega pastore poteva fornire ragguagli utili per il giudizio. Preso atto del contenuto del DA, egli avrebbe quindi dovuto interporvi opposizione e chiedere l'audizione di \_\_\_\_\_ nell'ambito del procedimento presso la Pretura penale. IS 1 è, invece, rimasto inerte, lasciando che il DA acquisisse forza di cosa giudicata. Come visto, la revisione non può assurgere a mezzo per rimediare ad inadempienze o ad errori di valutazione da parte del prevenuto, ciò che equivarrebbe a tollerare un suo comportamento contraddittorio e irrispettoso della funzione del termine per l'inoltro dell'opposizione al DA che è quella di stabilire se la condanna è passata o meno in giudicato, garantendo così la sicurezza del diritto (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). Solo di transenna è infine il caso di osservare che - anche volendo considerarla una nuova prova - la dichiarazione di DI 1 contenuta nell'istanza è del tutto irrilevante ai fini di una revisione, emanando essa da un soggetto che non ha assistito ai fatti e essendo, dunque, assolutamente inidonea a comportare una modifica del giudizio. Per tutte le considerazioni che precedono, l'istanza di revisione di IS 1 deve essere respinta.

#### **E. 4**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell'istante. Per questi motivi, visti gli art. \_\_\_\_\_ 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg., 428 CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, pronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 500.- - spese complessive fr. 200.- fr. 700.- sono posti a carico dell'istante. 3. Intimazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente \_\_\_\_\_ Il segretario Remedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.